



TRIBUNALE DI CASSINO

SEZIONE CIVILE

R.G. piano del consumatore n. 10/2021 – [REDACTED]

IL GIUDICE DESIGNATO

Visto il ricorso iscritto a ruolo il 4.11.2021 dai coniugi [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) (C.F.: [REDACTED]) rappresentati e difesi dall'Avv. Claudia Magliuzzi e coadiuvati dall'Avv. Erminio Montanelli in qualità di organismo di composizione della crisi (OCC), il quali hanno presentato una proposta di piano del consumatore ai sensi degli artt. 7, 7 bis, 8 e 9, l. n. 3/2012, integrata in data 20.12.2021;

rilevato che la creditrice ipotecaria [REDACTED] s.p.a., e per essa la mandataria [REDACTED] s.p.a., in persona dei rispettivi l.r.p.t., ha sostenuto la non convenienza del piano proposto rispetto all'alternativa liquidatoria;

rilevato, altresì, che [REDACTED] in persona del l.r.p.t., ha insistito per l'intero soddisfacimento del credito iscritto a ruolo, comprensivo di quello vantato dalla Regione Lazio;

rilevato, infine, che all'udienza del 22.12.2021 l'OCC ha dato atto della regolare comunicazione della proposta ai creditori, come da documentazione depositata in atti l'1.12.2021;

OSSERVA

1. Sussistono le condizioni per procedere alla omologa del piano del consumatore integrato il 20.12.2021, proposto dai ricorrenti ai sensi del neo-introdotta art. 7 bis l. n. 3/2012, essendo coniugi conviventi e avendo un'origine comune il sovraindebitamento che li riguarda.

In particolare, va rilevato che il piano, secondo la proposta dei ricorrenti prevede il pagamento:

- integrale delle spese in prededuzione a titolo di compenso per l'OCC, pari ad euro 4.800,00 inclusi accessori (rate da 1 a 12);
- integrale delle spese di giustizia, parti ad euro 781,09 (rata 13 e parte della rata 14);



- integrale delle spese legali, pari ad euro 4.500,00 inclusi accessori (rate da parte della 14 alla 25);
- parziale del creditore ipotecario [REDACTED] pari ad euro 25.200,00 post falcidia, importo che rappresenta il 29,70% del credito totale (rate dalla 25 alla 88);
- integrale, in favore [REDACTED] dell'intero debito iscritto a ruolo alla data dell'1.7.2021, pari ad euro 5.646,60 (rate 89 a 102).

L'attivo messo a disposizione dai ricorrenti per ripianare i suddetti debiti ammonta ad euro 400,00 mensili. Detto fabbisogno deriva per euro 300,00 dallo stipendio mensile percepito dal ricorrente [REDACTED] pari ad euro 1.300,00-1.400,00, nonché per euro 100,00 dall'apporto di [REDACTED] e residente in [REDACTED] via [REDACTED], fratello del ricorrente (il quale si è reso disponibile a versare fino all'importo di euro 300,00 mensili e la cui eccedenza rispetto al predetto importo di euro 100,00 mensili può essere destinata, a seconda delle necessità, al fabbisogno mensile del nucleo familiare dei ricorrenti).

2. La proposta soddisfa, inoltre, i requisiti di cui agli artt. 7, 8, 9 e 12 bis, l. n. 3/2012. Sul punto, focalizzando l'attenzione sulla "meritevolezza" del consumatore, il giudice deve escludere che questi abbia assunto le obbligazioni "*senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere*" o abbia "*colposamente determinato il sovraindebitamento*", anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

In particolare, al giudice viene richiesta una valutazione sulla "*generale diligenza*" del consumatore nell'aver assunto, prima, e nell'aver gestito, poi, le obbligazioni rimaste insoddisfatte. Il controllo avviene, pertanto, sotto un duplice profilo:

- il primo, di tipo "genetico", che sanziona, in particolare, le ipotesi in cui il consumatore abbia assunto obbligazioni non proporzionate alla propria capacità reddituale o patrimoniale;
- il secondo, di tipo "evolutivo", che valuta la colpa nella determinazione del sovraindebitamento e sanziona, in particolare, le ipotesi in cui il debitore, pur avendo assunto obbligazioni proporzionate alle proprie capacità di produzione di reddito, si sia comportato poi in maniera tale (ad esempio, diminuendo con colpa la sua capacità di produzione di reddito) da frustrare le proprie capacità di restituzione.

Nel caso di specie, l'OCC nella relazione particolareggiata ha, con motivazione congrua ed esaustiva, rappresentato le cause del sovraindebitamento (concentrato tra il 2012 ed il 2017), non colposamente addebitabile ai ricorrenti.

Con particolare riferimento al controllo di carattere genetico, deve escludersi una condotta colposa dei ricorrenti, i quali hanno stipulato un mutuo ipotecario il 3.6.2008 per



acquistare la propria abitazione. Il finanziamento, pertanto, non è stato contratto per delle spese voluttuarie, bensì per far fronte alle esigenze del nucleo familiare composto dal ricorrente [REDACTED] dalla ricorrente inoccupata [REDACTED], nonché dai due figli minorenni. Detto unico finanziamento, peraltro, è stato contratto in un momento in cui il ricorrente [REDACTED] non poteva dubitare della propria, piena, capacità lavorativa che gli garantiva un reddito mensile idoneo a sostenere l'obbligazione assunta.

La condotta dei ricorrenti supera anche il controllo evolutivo, dal momento che la riduzione della loro capacità reddituale tra il 2012 ed il 2017 non è stata dovuta a negligenza, bensì alla temporanea incapacità lavorativa del ricorrente [REDACTED] che è stato colpito in quel periodo da un'ulcera corneale che ha pregiudicato le sue possibilità di impiego.

3. Venendo ai rilievi dei creditori, si ritiene superabile quello mosso dal creditore ipotecario [REDACTED]. Al riguardo, in presenza di contestazioni, il giudice del sovraindebitamento deve compiere il raffronto dell'effettivo soddisfacimento del creditore in contestazione con quanto avverrebbe mediante il diverso procedimento liquidatorio disciplinato dai successivi artt. 14-ter ss. l. n. 3/2012 (c.d. cram down).

Sul punto, deve rilevarsi che l'alternativa ipotetica, vale a dire la liquidazione del patrimonio, non comprende ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della famiglia come indicato dal giudice. Orbene, considerato che le spese mensili del nucleo familiare dei ricorrenti ammontano ad euro 900,00 circa e che a queste si dovrebbero aggiungere quelle per la locazione di un alloggio, si evince che l'intero stipendio di [REDACTED] verrebbe sostanzialmente assorbito da dette voci. La liquidazione si concentrerebbe, pertanto, solamente sull'immobile di cui è comproprietario, che stimato in euro 36.000,00 potrebbe essere venduto, nella migliore delle ipotesi, ad euro 27.000,00 pari all'offerta base al 75%. Detto importo è vero che è superiore all'importo di euro 25.200,00 offerto dai ricorrenti al creditore ipotecario, ma è al lordo delle ulteriori spese che quest'ultimo dovrebbe sostenere in favore degli organi della procedura per la fase di trasferimento. Ne consegue che il ricavo netto della liquidazione sarebbe inferiore alla somma proposta nel piano.

Sono invece stati presi in considerazione i rilievi mossi dall'ADER, con la conseguenza che la presente omologa riguarda il piano del consumatore così come integrato il 20.12.2021. Invero, il giudice del sovraindebitamento non può esprimersi circa la prescrizione di poste di credito di natura tributaria, essendo dette questioni riservate alla giurisdizione del Giudice Tributario (cfr. Cass. civ., sent. 14648/2017). Ancora, per quanto riguarda gli altri crediti di natura non tributaria, non è previsto, allo stato, un meccanismo che consenta l'accertamento sommario di tali voci da parte del giudice del sovraindebitamento, né sembra applicabile in via analogica l'art. 176 l. fall. in materia di concordato preventivo,



che riguardando l'ammissione provvisoria dei crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, potrebbe semmai essere esteso al solo procedimento dell'accordo. Ne consegue che, allo stato, il piano del consumatore oggetto di omologa è quello risultante dall'integrazione del 20.12.2021, che in via prudenziale ha previsto il soddisfacimento dell'intero credito erariale iscritto a ruolo l'1.7.2021, pari ad euro 5.646,60. Ciò non preclude il compimento di azioni di accertamento negativo da parte dei ricorrenti e l'eventuale riduzione, al momento della destinazione dei pagamenti previsti dal piano in favore dell'ADER, delle somme alla stessa dovute.

4. L'OCC ha, inoltre, attestato la fattibilità del piano con motivazione logica e coerente, ritenendosi plausibile, rispetto ad un reddito mensile di euro 1.300,00-1.400,00 e all'apporto di un contributo esterno fino ad euro 300,00 mensili da parte di [REDACTED] [REDACTED] l'impiego di euro 900,00 circa per i bisogni del nucleo familiare e della somma base di euro 400,00 per adempiere il piano del consumatore, come meglio specificato nello stesso;

ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni sin qui esposte, che il piano debba essere omologato;

ritenuto, quanto alle spettanze dell'OCC che il compenso per lo stesso previsto nel piano risulta congruo rispetto ai parametri di cui all'art. 16 del D.M. 202/2014, che richiama le percentuali previste dal D.M. n. 30/2012, nonché una riduzione compresa tra il 15% e il 40%;

visto l'art. 12-bis, l. n. 3/2012;

P.Q.M.

- a) omologa il piano dei ricorrenti [REDACTED] depositato il 4.11.2021, così come integrato il 20.12.2021 e garantito dal terzo [REDACTED]
- b) dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione incardinata presso questo Tribunale al r.g.e.i. n. [REDACTED]
- c) dispone che si provveda ai pagamenti nei termini di cui al piano medesimo, sotto la gestione ed il controllo dell'OCC, al quale sono attribuiti gli obblighi ed i poteri ex art. 13, l. n. 3/2012;
- d) stabilisce che il fabbisogno mensile del nucleo familiare dei ricorrenti sia pari ad euro 900,00;
- e) dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito di questo Tribunale, nella versione privacy;



f) liquida a titolo di compenso in favore dell'OCC l'importo di euro 4.800,00 comprese spese generali, oneri fiscali e contributivi come per legge.

Si comunichi.

Cassino, 28 dicembre 2021

Il G.D. Lorenzo Sandulli

